



Codice identificativo Gara (CIG): **7978740888**

### CONTRATTO

**PER L'APPALTO DI FORNITURA IN NOLEGGIO DEI MODULI ABITATIVI NECESSARI ALL'ELIBASE DI BRESCO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON EVENTUALE RISCATTO FINALE**

Tra

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza**, con sede in Milano, via Alfredo Campanini 6 C.F./P.IVA 03128170135, posta elettronica certificata protocollo@pec.areu.lombardia.it – rappresentata dal Direttore Generale pro-tempore, dr. Alberto Zoli (di seguito denominata AREU e/o AREU),

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in Via \_\_\_\_\_ – C.F./P.IVA \_\_\_\_\_  
posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ – rappresentata dal  
\_\_\_\_\_ (di seguito denominata \_\_\_\_\_).

### PREMESSO CHE

con deliberazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ si è stabilito di:

- a. aggiudicare la procedura concorsuale "aperta" mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per LA FORNITURA IN NOLEGGIO DEI MODULI ABITATIVI NECESSARI ALL'ELIBASE DI BRESCO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON EVENTUALE RISCATTO FINALE, a codesta Società per un importo complessivo pari d € \_\_\_\_\_ escluso iva;
- b. si è provveduto ad effettuare le verifiche relative alle autocertificazioni (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) alle quali le autorità competenti stanno provvedendo a dare riscontro;
- c. in data \_\_\_\_\_ la società \_\_\_\_\_, a garanzia della regolare esecuzione del Servizio, ha depositato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, garanzia fideiussoria pari al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale presunto, ribassato del 50% come previsto dall'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e, dunque, pari ad € \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ che, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- d. in data \_\_\_\_\_ la Società \_\_\_\_\_ ha trasmesso ad AREU polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale ai sensi della documentazione di gara che anche se non materialmente allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E DESCRITTO,**

**SI CONVIENE E SI STIPULA CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA QUANTO SEGUE**

#### Art. 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante del Contratto.

## **Art. 2. Oggetto del Contratto**

Oggetto del Contratto è l'affidamento della FORNITURA IN NOLEGGIO DEI MODULI ABITATIVI NECESSARI ALL'ELIBASE DI BRESCO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON EVENTUALE RISCATTO FINALE, a decorrere dal \_\_\_\_\_.

## **Art. 3. Prestazioni oggetto del Contratto**

La società \_\_\_\_\_ si obbliga ad attenersi, nello svolgimento della fornitura , a quanto previsto nel capitolato speciale, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente Contratto per la fornitura IN NOLEGGIO DEI MODULI ABITATIVI NECESSARI ALL'ELIBASE DI BRESCO PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON EVENTUALE RISCATTO FINALE.

In particolare la Società \_\_\_\_\_ si impegna a rendere le prestazioni che sono previste dal Capitolato speciale, il quale si intende qui espressamente e totalmente richiamato quale parte integrante del presente Contratto, nonché tutte le prestazioni, anche migliorative, della propria offerta tecnica in sede di gara.

La fornitura e manutenzione si intende comprensivo di ogni onere relativo alla fornitura dello stesso ivi compreso le prestazioni del personale impiegato i mezzi e le attrezzature necessarie all'espletamento dello stesso, nonché di tutto quanto offerto in sede di gara da codesta società \_\_\_\_\_.

## **Art. 4. Durata del Contratto ed attivazione**

Il presente Contratto ha durata di 5 anni con decorrenza dalla data di collaudo dell'avvio della fornitura, che dovrà essere effettuato secondo quanto previsto dal Capitolato speciale.

É prevista anche l'eventuale proroga di sei mesi per l'eventuale espletamento della procedura per l'affidamento del nuovo contratto.

La fornitura dovrà essere espletato presso i luoghi indicati nel capitolato speciale.

All'atto dell'attivazione del servizio dovrà essere redatto un apposito verbale di attivazione, sottoscritto dal Direttore dell'esecuzione del Contratto e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati tutti gli adempimenti di cui al Capitolato Speciale.

## **Art. 5. Compensi, fatturazione e pagamenti**

L'affidamento della fornitura comporta i seguenti oneri a carico di AREU:

Le fatture posticipate relative ai lavori svolti ed ai canoni di noleggio trimestrali, come dettagliato nell'art. 16 del Capitolato Speciale, con le modalità di cui al DM n. 3 aprile 2013, n. 55 " Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2013), dovranno essere trasmesse in modalità elettronica secondo le specifiche tecniche prescritte dalla suddetta normativa.

Potranno essere emesse solo successivamente all'esito positivo del collaudo rilasciato dal direttore dell'esecuzione del collaudo.

Il pagamento avverrà a mezzo mandato, entro sessanta giorni dalla ricezione della fattura, nella quale dovranno essere indicati gli estremi della nota d'ordine dell'Amministrazione con la specificazione della destinazione delle forniture/servizi espletati; sulla stessa dovranno essere riportati gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di protocollo e data).

## **Art. 6. Forniture opzionali**

La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nel seguente caso:

per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nel presente appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

per un incremento pari a c.a il 20% presumibilmente quantificato, tenuto conto dell'importo di aggiudicazione, per un valore massimo di € \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

#### **Art. 7. Revisione periodica prezzi**

E' esclusa la revisione periodica dei prezzi.

#### **Art. 8. Obblighi a carico di \_\_\_\_\_**

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente atto, nel capitolato, negli altri documenti di gara e nell'offerta tecnica presentata da codesta Società. In ogni caso, codesta Società si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, resteranno ad esclusivo carico della Società \_\_\_\_\_.

La Società \_\_\_\_\_ si impegna a:

a. manlevare e tenere indenne AREU da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni vigenti;

b. fornire i beni/servizi impiegando tutte le strutture e il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel disciplinare e nel capitolato;

c. a svolgere l'incarico nell'interesse dell'AREU, osservando tutte le indicazioni e le richieste secondo criteri di diligenza professionale e secondo rapporti di trasparenza con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso l'AREU ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

d. garantire la fattibilità del Progetto operativo in ogni sua fase e in particolare la completezza delle proposte di copertura necessarie all'AREU in relazione ai rischi afferenti, con conseguente responsabilità degli stessi, in caso di accertata esposizione a rischi non rilevati e non segnalati;

e. fornire esaustive relazioni in merito a ogni iniziativa condotta per conto dell'AREU, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'AREU stessa;

f. non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Aziende né impegnare l'AREU stessa se non preventivamente formalmente autorizzato.

Sono a carico della Società \_\_\_\_\_ tutti gli oneri previsti dalla documentazione di gara e quelli alla stessa imposti per legge o per regolamento.

La società \_\_\_\_\_, inoltre, oltre a quanto previsto nelle altre parti del Contratto, si impegna a:

- prestare i beni/servizi oggetto del Contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nel presente Contratto e negli atti di gara;

- manlevare e tenere indenne AREU dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni oggetto del Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a AREU di monitorare la conformità dei servizi alle norme previste dal presente Contratto;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute.
- affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso i propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato la convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- nel corso dell'erogazione dei beni/servizi, potrà sostituire o integrare uno o più risorse legate all'esecuzione del servizio, esclusivamente previa autorizzazione scritta rilasciata dall'AREU. Le nuove risorse dovranno possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli del personale sostituito e tali requisiti dovranno essere comprovati fornendo idonea documentazione, quale almeno il curriculum vitae.

#### **Art. 9. Sicurezza e Controllo di qualità**

Le attività oggetto del presente contratto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) e tutela dell'ambiente e, in ogni caso, dovranno svolgersi in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

La società \_\_\_\_\_ dichiara espressamente di aver adempiuto e che adempirà a tutti gli obblighi previsti a proprio carico dalle vigenti norme in materia di Sicurezza e salvaguardia della Salute dei lavoratori contenuti, fra l'altro, nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i..

L'amministrazione dei dipendenti della ditta appaltatrice, sia nel rapporto con enti pubblici preposti all'applicazione delle leggi concernenti l'amministrazione dei lavoratori dipendenti, sia nei rapporti con le organizzazioni Sindacali, è di esclusiva pertinenza della ditta appaltatrice che risponde degli obblighi di sua pertinenza .

La ditta si obbliga inoltre ad uniformarsi in tutto e per tutto alle disposizioni fissate dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dalla restante normativa in vigore riguardante la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché dalle norme di buona tecnica.

La ditta appaltatrice, pertanto, riconosce come sua esclusiva pertinenza l'osservanza di tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali riguardanti l'esecuzione delle proprie specifiche attività, a tutela dei suoi dipendenti e dei dipendenti delle Stazioni Appaltanti, nonché di terzi.

L'uso di attrezzature, di qualsiasi genere, di proprietà della Stazione Appaltante deve avvenire esclusivamente previo coordinamento delle parti.

In deroga, ed in caso eccezionale, il relativo impiego potrà essere consentito con concessione sottoscritta da personale autorizzato dalla Stazione Appaltante, concessione – comunque - limitata allo scopo, al tempo ed alle condizioni nella stessa descritti.

Tale concessione lascia - in ogni caso - a carico della ditta appaltatrice la responsabilità di incidenti od infortuni dovuti a qualsiasi causa materiale e comportamentale legati all'uso delle attrezzature stesse.

Visto l'art. 26 del D.Lgs 81/80 comma 3 e la determinazione n° 3 del 5 marzo 2008 emanata dall'Autorità dei Lavori Pubblici si è valutato che per le caratteristiche delle attività svolte, degli spazi interessati ed gli orari di lavoro dell'appaltatore sussistono rischi da interferenze come descritto nel DUVRI preliminare allegato.

#### **Art. 10. Subappalto e cessione del contratto**

In caso di subappalto:

Essendo stato richiesto il Subappalto in sede di offerta, la società \_\_\_\_\_ si impegna a far pervenire, prima dell'attivazione del servizio, quanto previsto dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare è fatto obbligo all'Impresa di depositare, presso AREU, il contratto di subappalto, unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei necessari requisiti, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art. \_\_\_\_ del Capitolato Speciale, resta ferma - in ogni caso - la responsabilità della Società \_\_\_\_\_, che rimarrà l'unica referente nei confronti di AREU in ordine ad ogni attività svolta dagli eventuali subappaltatori.

Nel caso in cui il subappalto sia stato autorizzato, l'Amministrazione provvede a corrispondere i pagamenti direttamente all'Impresa aggiudicataria, che ha l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

oppure

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto ad \_\_\_\_\_ di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto, inoltre, ai sensi dell'art. 105, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, la società \_\_\_\_\_ si impegna a far pervenire il contratto di subfornitura sottoscritto con \_\_\_\_\_ che comprende \_\_\_\_\_.

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Non sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo espressa autorizzazione dell'AREU, come previsto dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di violazione di detti divieti, AREU, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Art. 11. Trasparenza**

La Società \_\_\_\_\_ espressamente ed irrevocabilmente:

a. dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b. dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità di qualsiasi natura finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero la Società \_\_\_\_\_ non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa della Società \_\_\_\_\_, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 12. Penali**

Fermo restando quanto previsto in merito alla risoluzione del Contratto e salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, il DEC, propone l'applicazione delle penali che AREU provvederà ad applicare.

Le penali sono applicabili in relazione a quanto richiamato dal Capitolato Speciale e, e rispetto a quanto offerto dalla Società \_\_\_\_\_ e sono comunicate alla Società stessa. Possono essere comminate cumulativamente, in concorrenza di più inadempienze previste da diverse disposizioni, ed il loro importo viene decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione delle penali da applicare oppure mediante l'incameramento del deposito cauzionale definitivo.

Per ogni giorno di ritardo nella consegna "in opera" dei moduli e degli eventuali lavori, come concordato nel piano di fornitura, ovvero come offerto dal fornitore, se più restrittivo, verrà applicata, in danno della Ditta aggiudicataria, una penale giornaliera pari allo 1% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa).

Superato tale limite, l'Amministrazione appaltante potrà, a sua scelta, incamerare la cauzione, escutere la fidejussione e risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

In caso di mancato rispetto delle prescrizioni specificate al paragrafo "Manutenzione" verrà applicata una penale di € 30,00 per ogni ora di ritardo, approssimata per eccesso.

AREU si riserva comunque di applicare penali in caso di inadempienze, anche sopra non elencate, che Le arrechino danno, proporzionalmente al danno arrecato e fatto salvo contraddittorio con l'aggiudicatario.

#### **Art. 13. Procedimento di contestazione dell'inadempimento e applicazione delle penali**

Constatato l'inadempimento e/o ritardo, così come rilevato dal DEC, AREU comunicherà con pec alla Società \_\_\_\_\_ la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultima potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto al DEC nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio di AREU e del DEC, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate alla Società \_\_\_\_\_ le penali come sopra indicate. Nel caso invece di annullamento della penale, la somma trattenuta verrà restituita senza che su di essa possano essere vantati interessi da parte della società \_\_\_\_\_.

AREU potrà applicare alla Società \_\_\_\_\_ penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore dell'Importo contrattuale aggiudicato, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di inadempimenti che comportano penali superiori a tale misura massima, AREU potrà procedere alla risoluzione del contratto corrispondente.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società \_\_\_\_\_ dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 14. Risoluzione del contratto**

AREU, avrà la facoltà di risolvere "ipso facto" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art. 1671 del Codice Civile;
- per motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure fallimentari intraprese a carico della ditta aggiudicataria;
- nei casi di cessione del contratto, non ammessi dalla legge;
- in caso di sub-appalto non autorizzato dall'AREU ai sensi del successivo articolo;

- qualora, dopo tre contestazioni formali comunicate con pec da parte della stazione appaltanti nello stesso anno solare, dovessero persistere ritardi nell'esecuzione del contratto o quest'ultimo continuasse ad essere svolto in modo gravemente insufficiente;
- nel caso in cui si verificano le cause di nullità previste dall'art.3 della Legge n.136/13.08.2010.

In caso di risoluzione del contratto a causa della Società \_\_\_\_\_, la stazione appaltante ha il diritto di:

- assumere le decisioni più opportune per assicurare la continuità del contratto senza che gli altri concorrenti della gara possano vantare diritto alcuno;
- addebitare al fornitore una quota fino ad un massimo del 10% del valore di aggiudicazione (IVA esclusa) , a titolo di penale e di indennizzo dovuto alle stazioni appaltanti , salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni ;
- rivalersi anche sugli eventuali crediti vantati dalla ditta per il contratto precedentemente svolto .

I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a totale carico della ditta aggiudicataria di ciascun lotto.

Fatte salve comunque le disposizioni degli art.li 107-108-109 del D. Lgs. 50/2016.

**Art. 15. Disposizioni in materia di codice protezione dei dati personali regolamento ue 2016/679 e d.lgs- 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018.**

Nell'ambito della fornitura del servizio in oggetto, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia (AREU) è soggetto Titolare del trattamento dei dati personali raccolti presso gli interessati beneficiari del servizio di intervento psicologico (cfr. artt. 4 e 28 del D.Lgs. 196/2003).

In tale contesto, la Società \_\_\_\_\_ assumerà la qualifica di Responsabile Esterno del Trattamento dati ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 196/2003, e dovrà essere in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità e sarà tenuta al pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, come previsto dal citato Decreto Legislativo nonché dal Regolamento UE 2016/679 (del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (*Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali*)), che è entrato in vigore il 25.05.2018.

I trattamenti dati da parte del Responsabile saranno disciplinati da apposito atto che vincolerà il Responsabile a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate, in modo che il trattamento soddisfi i requisiti previsti dalla predetta normativa e garantisca la tutela dei diritti degli interessati.

L'atto conterrà indicazioni in ordine alla materia disciplinata, tipologia di dati raccolti e categoria di interessati, natura e finalità del trattamento, durata del trattamento e gli obblighi e diritti del titolare del trattamento ed eventuali clausole per la nomina di subresponsabili del trattamento (art. 28 comma 4 del Regolamento Europeo 2016/679).

Saranno, altresì fornite indicazioni in ordine alla garanzia di riservatezza ed all'adozione di idonee misure di sicurezza per evitare il rischio di distruzione, danneggiamento o perdita, anche accidentale dei dati, nonché a pericoli di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta dei dati trattati e disciplina dei profili di responsabilità per danni cagionati a terzi.

Il Responsabile del trattamento, inoltre, sarà tenuto ad evadere le istanze del Titolare del trattamento sia esibendo, consegnando o producendo, a richiesta, i dati personali utilizzati per conto della committente, sia collaborando con lo stesso nel caso di richieste del Garante della Privacy o degli interessati nell'esercizio dei loro diritti ex art. 7 D.Lgs. 196/2003 (e art. 15 del Regolamento Europeo 2016/679 in vigore dal 25.05.2018).

Sarà consentito al Titolare del trattamento ispezionare il responsabile del Trattamento mediante accessi ai locali e ai dispositivi utilizzati per conto del committente.

**Art. 16. Obblighi Retributivi, Previdenziali ed Assicurativi**

Il personale addetto all'esecuzione del servizio/fornitura deve essere regolarmente assunto dalla Società \_\_\_\_\_, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La società \_\_\_\_\_ è obbligata, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La società \_\_\_\_\_ si impegna a esibire su richiesta dell'AREU la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

#### **Art. 17. Esonero di Responsabilità e Trasferimento dei Rischi**

L'Impresa \_\_\_\_\_ risponde di tutti i danni causati, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione del rapporto contrattuale:

- a) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Impresa stessa;
- b) a persone o cose alle dipendenze e/o di proprietà dell'Amministrazione, che stipula il contratto;
- c) a terzi e/o cose di loro proprietà.

La Società \_\_\_\_\_ è responsabile nei confronti dei terzi e di AREU per i danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni contrattuali.

Durante l'esecuzione del contratto, la società \_\_\_\_\_ è responsabile per danni derivanti a terzi dall'operato dei propri dipendenti; pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessari, con obbligo di controllo, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione infortuni in tutte le operazioni connesse al contratto.

La Società \_\_\_\_\_ sarà tenuta a risarcire l'Amministrazione del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato speciale d'appalto, ogniquale volta venga accertato che tale danno si sia verificato in violazione delle direttive impartite da AREU

#### **Art. 18. Spese contrattuali**

Le eventuali spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione, compresi gli oneri per l'assolvimento dell'imposta di bollo, sono a carico della società \_\_\_\_\_.

Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972.

#### **Art. 19. Disposizioni particolari**

La Società \_\_\_\_\_ ha l'obbligo di comunicare ad AREU ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o la rappresentanza della stessa.

#### **Art. 20. Controversie**

In caso di contestazioni per inadempimento contrattuale a carico dell'aggiudicatario, relative al mancato rispetto delle norme di cui al presente appalto, ovvero al verificarsi di abusi o



deficienze nell'espletamento della fornitura, l'Azienda Sanitaria adotterà il sistema sanzionatorio indicato nel Capitolato di gara.

Ogni inadempienza sarà debitamente contestata alla società \_\_\_\_\_ mezzo @mail pec, mediante la quale verrà data comunicazione della penale applicata.

Qualora i disservizi dovessero perdurare, l'Azienda Sanitaria avrà, altresì, la piena facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'appaltatore, ai sensi del' art. 28 del Capitolato.

#### **Art. 21. Norma di rinvio**

Per quanto non previsto nel presente Contratto, si fa espresso rinvio alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di pubblici appalti di forniture, nonché al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle norme del Codice Civile.

#### **Art. 22. Inadempienze contrattuali**

L'AREU ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 209/2005 e imputabili a negligenze, errori e omissioni della Società \_\_\_\_\_.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., e per accettazione espressa, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,

**AREU - Azienda Regionale Emergenza Urgenza**  
(il Direttore Generale pro-tempore)  
Dr. Alberto Zoli

**Società**

\_\_\_\_\_